

# NUOVI ORIZZONTI

Settimanale di informazione - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 122/83

Febbraio-Marzo 2013 n. 1-2

OSPOL – ORGANIZZAZIONE SINDACALE  
DELLE POLIZIE LOCALI

Via Prospero Alpino, 69 – Roma – tel. 065818638-  
www.ospol.it

## **VIGILI URBANI: ALLARME ARIA INQUINATA: MASCHERINA ANTI-SMOG E ROTAZIONE OGNI 2 ORE DEI VIGILI IN SERVIZIO DI VIABILITA'.**

I 6.300 vigili urbani della Capitale sono sul piede di guerra, essendo i primi a pagare, in termini di salute, per l'alta esposizione agli agenti inquinanti, nel prestare servizio nelle zone della città, tutti i giorni per 6 ore consecutive, dove maggiormente si concentra il traffico cittadino e dove lo smog fa da "padrone".

Le centraline di monitoraggio installate dall'Amministrazione Comunale, proprio nelle strade e nelle piazze dove, giornalmente, i vigili svolgono servizi di viabilità per agevolare lo scorrimento del traffico cittadino, hanno lanciato l'allarme di pericolo per il superamento del limite degli agenti inquinanti.

L'O.S.Po.L. da tempo chiede all'Amministrazione Comunale di prendere provvedimenti sanitari preventivi per i vigili urbani, avendo constatato l'aumento del 15% delle malattie respiratorie, del 10% di malattie cardiovascolari, del 20% delle infezioni nasoorecchio, del 15% delle malattie della pelle, del 25% delle allergie e del 30% di patologie che provocano la lacrimazione degli occhi.

Il Sindacato di Categoria O.S.Po.L. indica, nella latitanza della Regione Lazio e della Presidente Polverini, la totale assenza di prevenzione per i 10.000 Agenti Municipali del Lazio. Lo stesso Governo Regionale, invitato più volte dal Sindacato OSPOL ad attivare l'Istituto

epidemiologico della Regione, ha eluso la richiesta violando palesemente la Legge Regionale 1/2005 sulla Polizia Locale in materia di prevenzione di malattie e di sicurezza sul lavoro degli Agenti Locali.

L'O.S.Po.L. denuncia, da tempo, che tantissimi vigili urbani, anche di giovane età, vengono colpiti da malattie tumorali, specialmente alle vie respiratorie, e che molti dei vigili che raggiungono la pensione, dopo 35-40 anni di servizio in strada, non superano nemmeno il primo anno di vita in quiescenza.

L'O.S.Po.L. chiede al Sindaco Alemanno, quale responsabile della Sicurezza sul posto di Lavoro, di equipaggiare per domani e dopodomani, giornate di sospensione del traffico e di allarme pericolo smog e polveri sottili, i vigili urbani in servizio di viabilità di MASCHERE anti-smog, istituendo frequenti rotazioni dai posti di servizio considerati dalla stessa Amministrazione pericolosi per l'elevata concentrazione di agenti inquinanti nell'aria.

Roma, 8 gennaio 2013

L'UFFICIO STAMPA



## DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE

Via S. Cosmo fuori Porta Nolana, 4 - 80142 – Napoli  
tel: 081 19566398 – fax: 081 0112583 – email: ospol@email.it

### COMUNICATO STAMPA

L' amministrazione del Comune di Napoli, omettendo di ricordare anche le proprie responsabilità sullo sfioramento delle spese del personale per l'anno 2011, e facendosi scudo coi vincoli imposti dall'adesione al Decreto Salva Comuni, ha posto in essere una serie di atti che mirano a mortificare l'individualità di ogni singolo appartenente al Corpo di P.M.. Se fino a poco tempo fa ogni focolaio di ribellione veniva immediatamente soffocato da un Comandante che incuteva timore, adesso si è scelto di sopprimere i diritti dei lavoratori della P.M. con pesanti tagli sugli stipendi e provvedimenti che ripercorrono, in un certo modo il triste programma T4. Al Corpo è stata imposta una suddivisione in due gruppi, i sani e i malati, e a quest'ultimi viene imposta una rinuncia alla turnazione solo ed esclusivamente per motivi di salute che comunque non incidono sulla prestazione lavorativa. Che l'Ente Comune di Napoli non navigasse nell'oro era risaputo da tempo, come più volte asserito dal Sindaco, ma che era volontà politica quella di uccidere il Corpo e la sicurezza della cittadinanza non era ipotizzabile. L'O.S.Po.L./C.S.A. ha proposto un piano di salvataggio che nel rispetto della normativa vigente mira ad utilizzare parte dei proventi dei verbali per finanziare le attività della polizia municipale, e pertanto sollecita gli organi di controllo preposti ad indirizzare il Comune ad operare in tal senso. E' ormai chiaro a tutti che il braccio armato di questo diabolico disegno orchestrato da politici e conniventi, sindacalisti compresi, oggi è rappresentato dal Dott. Auricchio, e pertanto come già preannunciato, si è provveduto a richiedere tramite il Tribunale del Lavoro l'annullamento della sua nomina quale Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale e di tutti gli atti da lui adottati.

Napoli, li 8 gennaio 2013.

Il Responsabile Dipartimento Polizia Locale  
Emilio Pagano

# TUTELA DELLA SALUTE, IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE

## *Presentazione*

In vigore dal 14 settembre 2012 il decreto legge "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" proposto dal Ministro della Salute Balduzzi, di concerto con i Ministri competenti, e approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 settembre (G.U. 214 del 13 settembre 2012). Ora passa all'esame delle Camere per la conversione in legge, entro 60 giorni.

"Un più alto livello di tutela della salute è un vero e proprio asset produttivo per il Paese", ha affermato il Presidente Monti nella conferenza stampa di presentazione del provvedimento, ricordando la relazione che intercorre tra la tematica della salute e la crescita. "Noi vediamo nel capitale umano non solo la componente essenziale della nazione italiana, ma anche la componente essenziale degli stessi processi produttivi e dell'economia italiana" ha continuato.

Il ministro Balduzzi si è soffermato sulla necessità di una rivalutazione del ruolo del medico di famiglia: lo slogan "24 ore su 24, sette giorni su sette", ha detto, vuole proprio esprimere il messaggio di una "nuova alleanza tra utenti e medici di famiglia".

In sintesi, alcuni tra i punti più importanti del provvedimento:

- **Attività assistenziale h24:** per quanto riguarda le cure primarie, il decreto prevede che venga garantita l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando nuove forme organizzative; queste condivideranno linee guida, obiettivi e percorsi assistenziali.
- **Intramoenia:** le aziende sanitarie devono procedere, entro il 30 novembre 2012, a una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per le attività libero-professionali comprensiva di una valutazione dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio presso la strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome possono autorizzare l'azienda sanitaria ad acquisire spazi ambulatoriali esterni, oppure, nei casi previsti, autorizzare i singoli medici a operare nei propri studi. Tutta l'attività viene messa in rete per dare trasparenza e avere tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati dai pazienti.
- **Dirigenti sanitari:** per le nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale dovranno essere garantite misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula, nonché trasparenza nella valutazione degli aspiranti. La Regione nominerà i direttori attingendo

obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei, costituito grazie ad una procedura selettiva che sarà svolta da una commissione costituita da esperti indipendenti, procedura a cui potranno accedere solo coloro che documenteranno, oltre ai titoli richiesti, un'adeguata esperienza dirigenziale nel settore;

- **Sicurezza alimentare e bevande:** si introduce l'obbligo di avviso ai consumatori, con appositi cartelli affissi nei punti vendita, dei rischi connessi al consumo di latte crudo e pesce crudo. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, è vietata. Aumenta il contenuto di frutta nelle bibite, che dovranno essere commercializzate con un contenuto di succo naturale di frutta non inferiore al 20% (attualmente è del 12%); l'obbligo entrerà in vigore sei mesi dopo che sarà terminata, con esito positivo, la procedura comunitaria di notifica.
- **Livelli essenziali di assistenza (LEA):** dovranno essere aggiornati, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2012. Si dovrà dare priorità alla riformulazione degli elenchi delle malattie croniche e delle malattie rare. Prevista inoltre l'introduzione di prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità.
- **Vendita di prodotti derivanti da tabacco e prevenzione ludopatie:** dal 1° gennaio 2013 chi vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. La sanzione amministrativa, in caso di vendita ai minori di diciotto anni, va da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta la sanzione aumenta ed è prevista la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività. I distributori automatici per la vendita di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Introdotte, inoltre, disposizioni per limitare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani e per esplicitare il rischio di dipendenza dal gioco. Ai minori di diciotto anni è vietato l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo o ad altre aree simili.

**Fonte: Decreto-legge n.158 del 13 settembre 2012**

## Asilo

13.03.2013

### *Rimpatrio assistito o modifica del titolo di soggiorno per gli stranieri nord africani con permesso umanitario*

**Lo stabilisce il decreto del presidente del consiglio dei ministri 28 febbraio 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Dovranno scegliere entro il 31 marzo**

I cittadini stranieri dei paesi del Nord Africa giunti in Italia dal 1° gennaio al 5 aprile 2011, beneficiari del permesso di soggiorno per motivi umanitari potranno presentare entro il 31 marzo prossimo domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine oppure chiedere la conversione del loro titolo di soggiorno in permessi per lavoro, famiglia, studio e/o formazione professionale.

Nel caso di scelta per una delle due opzioni, la validità dei loro permessi per motivi umanitari è prorogata fino alla conclusione delle procedure di conversione del permesso o di rimpatrio assistito. Lo stabilisce il decreto del Presidente del consiglio dei ministri (dpcm) 28 febbraio 2013 (Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale di ieri.

Nei confronti di chi non presenterà nessuna delle due domande entro il termine stabilito, stabilisce il decreto, saranno adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legge, con l'esclusione dei casi previsti dall'articolo 2 del dpcm, come la 'sussistenza di gravi motivi di salute' o la presenza nel nucleo familiare di minori che frequentino la scuola nell'anno in corso.

I cittadini stranieri interessati al rimpatrio volontario e assistito, possono essere ammessi ai programmi promossi dal ministero dell'Interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, programmazione annuale 2011 e 2012.

### *Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2013*

Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio - 5 aprile 2011

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza

umanitaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il quale disciplina le modalità di adozione delle misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999;

Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con i quali è stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della più complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;

Dato atto altresì del consolidamento del processo democratico in corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere con le autorità del Paese nordafricano ai fini di un più efficace governo del fenomeno migratorio;

Considerato che il cennato stato di emergenza è scaduto il 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 con la quale si è provveduto a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea; Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover disciplinare le modalità di cessazione delle suddette misure; D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta: Art. 1

Cessazione delle misure di protezione umanitaria

Il presente decreto disciplina le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011. 2. I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il 31 marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, con le modalità di cui all'art. 3.

3. Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. La validità dei permessi di soggiorno in possesso dei beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea è automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di cui ai commi 2 e 3.

6. Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente.

#### Art. 2 Casi di esclusione dai rimpatri

1. La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 1 non trova applicazione nei confronti di:

- a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato;
- c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio;
- d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico.

#### Art. 3 Modalità di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

1. I cittadini stranieri di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012.

2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di cui al comma 1 è presentata dall'interessato, entro i termini fissati dall'articolo 1, comma 2, ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.

#### Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo Europeo per i rimpatri, Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Presidente: Monti

---

**Direttore Responsabile: Luigi Marucci**

**Direzione: Via Clelia, 18 – 00182 Roma**